



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 19

SEZIONE

N° 19

REG.GENERALE

N° 14597/08

UDIENZA DEL

06/07/2011

ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

<input type="checkbox"/>	GIARRUSSO	MARIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SORRENTINO	FEDERICO	Relatore
<input type="checkbox"/>	D'AQUINO	ROSA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

337/19/2011

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

- 4 AGO 2011

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 14597/08
spedito il 21/05/2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 832H13 IVA+IRPEG+IRAP 2002
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

proposto dal ricorrente:

difeso da:

Il Segretario
Antonio Cole

J

Fatto e diritto

1. Con ricorso spedito in data 21/5/08 ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, deducendone la illegittimità trattandosi di accertamento induttivo fondato su studi di settore applicati in modo "automatico" senza alcuna considerazione delle giustificazioni formulate dal contribuente.

2. La Agenzia delle entrate si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto del ricorso. In data odierna la Commissione ha trattenuto la controversia in decisione.

3. Preliminarmente ad ogni questione di merito deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso a norma dell'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

In effetti poiché non è stato depositato in giudizio l'atto impugnato questa Commissione non è in grado di rilevare direttamente la data di notificazione dello stesso. E' principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui nelle ipotesi di termini decadenziali sottratti alla disponibilità delle parti ai sensi dell'art. 2969 c.c., tra i quali rientra anche il termine stabilito per agire in giudizio in tema di contenzioso tributario (cfr. Cass. 2003/9952; Cass. 2002/12804), all'accertamento *ex officio* del rispetto di tali termini da parte del giudice è correlato il dovere dell'attore di fornire la prova che l'azione sia stata proposta entro il termine previsto (cfr. Cass. 2000/1512).

Mancando la prova del rispetto dei termini per la proposizione del ricorso, questo va dunque dichiarato inammissibile.

4. In ogni caso le censure richiamate appaiono manifestamente infondate posto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha da ultimo confermato la legittimità della procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009), mentre all'invito inviato dall'ufficio (debitamente notificato prima della emissione dell'accertamento impugnato) non risulta che il contribuente abbia risposto (cfr. atti di parte resistente).

Alla soccombenza segue la condanna alle spese di giudizio, liquidate ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 (come da dispositivo).

Per questi motivi

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA - SEZIONE N. 19 respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente al rimborso, in favore dell'Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi € 620,00, comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.

Così deciso in Roma in data 6/7/11

Il Relatore

(dr. Federico Sorrentino)



Il Presidente

(dr. Mario Giarrusso)

